

Prot. 2306 del 02/04/2014

Torino, 1° aprile 2014

Oggetto: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

Tra

Il rappresentante dell'Azienda **AFC Torino S.p.A.** Sig. **GILBERTO GIUFFRIDA**, nella Sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della Società, codice fiscale GFFGBR59E04L219E

E

l'Arch. **LIVIO MANDRILE**, nato a Borgo San Dalmazzo (CN) il 2 maggio 1959, codice fiscale MNDLVI59E02B033L (di seguito il "Consulente").

Visto il Regolamento Aziendale in materia di reclutamento del Personale

Visto l'art. 22 dello Statuto, che conferisce all'Amministratore Delegato la facoltà di instaurare, nell'interesse della società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento, il tutto nei limiti di euro 100.000 per ciascuna.

Premesso che

- a) AFC Torino S.p.a. ha in atto un processo riorganizzativo nel quale sono stati coinvolti tutti i livelli aziendali, che ha portato alla formulazione di un nuovo organigramma variamente discusso con l'attuale Dirigenza, i Quadri, il Consiglio di Amministrazione, che si è inoltre avvalso del lavoro svolto da Confservizi sulla situazione organizzativa e comunicativa;
- b) Dall'analisi organizzativa è emersa la necessità di una serie di servizi funzionali ad un maggiore presidio dell'area organizzazione e sviluppo risorse umane, in termini di sviluppo di metodologie di lavoro e strumenti operativi di supporto, sviluppo delle professionalità interne, attività finalizzate all'avvio del controllo di gestione, maggiore assimilazione delle metodologie connesse al sistema di qualità aziendale, affiancamento per la progressiva introduzione ed utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nei processi aziendali;

- c) Considerata la peculiarità dell'attività e soprattutto l'attuale fase di revisione organizzativa si rende necessario un supporto consulenziale finalizzato alla definizione di processi standard funzionali all'erogazione dei servizi all'"utenza interna" che dovranno caratterizzare l'attività della costituenda "Area Organizzazione e Sviluppo del Personale", caratterizzata inoltre dalle necessarie correlazioni con le varie componenti organizzative ed in particolare con il Sistema Informativo aziendale.
- d) L'Arch. Livio Mandrile ha contattato AFC per chiarimenti in occasione della manifestazione di interesse per il Dirigente Tecnico; in tale occasione ha avuto modo di illustrare il proprio curriculum professionale: è stato Dirigente al Comune di Rivoli e al Comune di Torino, dove ha maturato significative esperienze nella conduzione di progetti di innovazione organizzativa e procedurale, nonché in progetti finalizzati all'introduzione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nei processi organizzativi. L'Arch. Mandrile è pertanto in possesso dei requisiti professionali che consentono di portare in esecuzione il progetto, secondo le specifiche necessità di AFC TORINO SPA.
- e) Il Consulente ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare l'attività di cui alle precedenti lettere b) e c), così come meglio dettagliata al successivo articolo 2 del presente contratto.



Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 2. Oggetto

1. Il presente incarico riguarda specificatamente il "Progetto di attività di collaborazione a supporto della costituzione dell'Area Organizzazione e Sviluppo del Personale", che il Consulente si impegna ad eseguire alle condizioni e per i compensi di seguito riportati.
2. Il progetto comprende una serie di servizi ed attività finalizzati al miglioramento delle prestazioni delle strutture aziendali interessate ed indicate dai vertici aziendali.
3. Il collaboratore, sotto la diretta supervisione dell'Amministratore Delegato, opererà in affiancamento alla nuova struttura denominata "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane", collaborando alla strutturazione delle relative attività e, in funzione delle necessità, svolgerà attività presso il Cliente per:
- a) Supportare le strutture aziendali nello sviluppo del sistema informativo attraverso affiancamento, addestramento e formazione, anche in qualità di docente, affinché da tali attività consegua al Personale un'effettiva padronanza

non solo degli strumenti ICT, ma soprattutto delle metodologie di gestione di dati e informazioni nei processi aziendali;

- b) Sviluppare il sistema informativo aziendale come insieme di flussi informativi e basi dati integrate, finalizzate all'utilizzo nei processi aziendali, gestionali e di carattere operativo, con la creazione di strumenti di monitoraggio delle attività che ne consentano una valutazione strutturata, utile anche al fine di indirizzarne i momenti di pianificazione e programmazione;
 - c) Migliorare la comunicazione interna, anche con indicazioni per l'ulteriore sviluppo della intranet aziendale con nuove sezioni e funzioni, per garantire maggiore circolazione di informazioni ed iniziative, per garantire trasparenza delle attività aziendali, per costituire uno strumento di coesione delle strutture organizzative anche ai fini del rafforzamento dell'identità aziendale;
 - d) Supportare l'avvio del controllo di gestione, formulando ipotesi per la predisposizione degli strumenti operativi funzionali alla gestione delle fasi del processo e in base agli indirizzi espressi dai vertici aziendali;
 - e) Supportare la gestione della qualità aziendale, affiancando i responsabili nelle attività di revisione delle procedure, audit, predisposizione e verifica degli indicatori, messa a punto della carta dei servizi.
4. Il risultato atteso consiste:
- a) Nella predisposizione di un programma di attività per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 2, concordato con i vertici aziendali;
 - b) Nella predisposizione dei documenti sullo stato di avanzamento delle attività effettuate da sottoporre a cadenza trimestrale ai vertici aziendali;
 - c) Nella predisposizione di materiali funzionali allo svolgimento delle attività indicate all'art. 2.

Art. 3. Modalità di esecuzione dell'attività

1. La prestazione dell'attività di cui al precedente art. 2) è resa dall'Arch. Mandrile in regime di autonomia operativa e senza alcun vincolo gerarchico e/o disciplinare; pertanto le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione saranno determinati dal Collaboratore in rapporto alle necessità di realizzazione del progetto di cui sopra.
2. Per esigenze di coordinamento e per una migliore realizzazione degli obiettivi comuni, il Consulente s'impegna ad effettuare la propria prestazione, non vincolata da regime di orario, ma compatibilmente con le esigenze di AFC; in ogni caso il Consulente si impegna a riferire con cadenza settimanale all'Amministratore Delegato sullo stato di avanzamento del proprio lavoro e i risultati dell'attività svolta.
3. In considerazione della natura dell'incarico il Consulente svolgerà la sua attività sul territorio di Torino presso le sedi dell'Azienda e potrà, all'occorrenza, avvalersi di mezzi e strutture presenti presso le sedi della stessa.

4. Il Consulente non potrà assumere impegni scritti o verbali a nome di AFC, né effettuare spese in nome e per conto della stessa senza preventiva autorizzazione scritta.
5. Il Consulente, durante lo svolgimento dell'incarico, rimane libero di svolgere anche altri incarichi professionali o di altra natura – purché non concorrenziali con l'attività svolta da AFC Spa, e compatibilmente con gli impegni assunti col presente contratto.

Art. 4. Decorrenza, durata e recesso

1. Il Progetto avrà inizio il 14 aprile 2014 e dovrà essere realizzato entro e non oltre il 13 aprile 2015.
2. Le Parti contraenti potranno recedere anticipatamente dal contratto dando per iscritto un preavviso di 30 gg. di calendario, durante il quale dovranno essere concordate le modalità di chiusura del contratto e l'eventuale passaggio di consegne. In caso di recesso sarà corrisposto il solo compenso relativo alle attività effettivamente svolte alla data di interruzione del rapporto.
3. Il Committente prende atto che il Collaboratore ha dichiarato di non essere attualmente iscritto ad alcun albo professionale e che non ha obbligo di iscrizione a gestioni o casse previdenziali; il Collaboratore dichiara di essere iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sarà peraltro suo obbligo comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione di tale stato di fatto.

Art. 5. Sospensione e quantità presunta della prestazione

1. Le Parti convengono che la quantità di prestazione necessaria per portare concretamente in esecuzione il progetto di cui al presente contratto, sia identificabile in numero tre giorni alla settimana o equivalente. Ove nel corso della durata del rapporto di collaborazione, l'Arch. Mandrile sospenda la propria attività per qualsiasi causa (malattia, infortunio, riposo, ferie ecc. ecc.), tale sospensione determinerà una riduzione proporzionale del compenso periodico previsto, solo se la sospensione medesima avrà una durata complessiva (ivi computando tutte le assenze intervenute nel periodo preso in esame) superiore a:
 - **10 giornate lavorative** nel periodo di durata del contratto per tutte le ipotesi di sospensione del rapporto per cause imputabili all'Arch. Mandrile.

Art. 6. Corrispettivi, modalità di pagamento e rimborso spese

1. A fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto, al Consulente spetterà un corrispettivo, forfettario ed onnicomprensivo anche delle spese, escluse eventuali trasferte fuori Torino, di €. 39.960 (*trentanovemilanovecentosessanta/00*) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

2. Il corrispettivo sarà corrisposto, in 12 (dodici) rate mensili di € 3.330 con versamento da effettuarsi entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo; il primo compenso sarà quindi erogato entro il 15 maggio 2014.
3. Al consulente spetterà inoltre, previa presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle sole spese vive sostenute nell'esecuzione dell'incarico per eventuali attività autorizzate da svolgersi al di fuori del comune di Torino. Ai fini della determinazione del compenso come sopra specificato, si è tenuto conto della qualità e quantità presunta della prestazione, con riferimento anche a trattamenti analoghi nell'ambito del lavoro subordinato per analoghe funzioni ed analogo impiego di tempo.

Art. 7. Trattamento dati personali

1. Si da atto che l'art. 30, c. 1 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali evidenzia che il trattamento dei dati personali per conto della Società datrice di lavoro (v. AFC S.p.a.) assume il ruolo di incaricato del trattamento.
2. Pertanto nello svolgimento delle mansioni il Consulente potrà eseguire il trattamento dei dati, ivi compresa la comunicazione, solo se inerenti alle attività dell'incarico conferito, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare; dovrà inoltre usare la massima discrezione e riservatezza nell'uso dei dati personali cui ha accesso e nella loro conseguente protezione.

Art. 8. Obbligo di riservatezza

1. Il Consulente si impegna a mantenere riservate tutte le notizie ed informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico. In particolare il Consulente è tenuto al rispetto del "Codice etico AFC Torino S.p.a." del quale si richiama espressamente l'articolo 4 - sez. V "*Conseguenze della violazione del codice etico per i collaboratori, i consulenti e altri terzi*".

Art. 9. Sicurezza sul lavoro

1. Al rapporto in questione sono applicabili le normative di cui al Decreto Legislativo 81/2008, per tutte le attività esercitate all'interno dei locali e nei luoghi di lavoro di proprietà o dei quali abbia la disponibilità AFC TORINO SPA. A tal fine AFC TORINO SPA provvederà a fornire all'Arch. Mandrile la formazione e le informazioni necessarie, inerenti la sicurezza sul lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10. Disposizioni Finali

1. Prima della scadenza naturale del contratto le parti, in ogni caso, verificheranno lo stadio di attuazione e realizzazione del progetto e all'occorrenza definiranno una eventuale prosecuzione della collaborazione a progetto.

Art. 11. Rinvio alla disciplina generale in materia di collaborazioni a progetto

1. Per tutto quanto qui non espressamente stabilito, le parti si riportano alla disciplina contenuta agli artt. 61-69 del d.lgs. 10.9.03, n. 276, e successive modificazioni ed implementazioni.

Art.12. Foro competente


1. Per ogni controversia riguardante il presente contratto di collaborazione è competente in via esclusiva il foro di Torino poiché il Consulente, ai fini del presente contratto, ha eletto domicilio presso la sede d AFC Torino S.p.a.



L.c.s.

Torino, 1° aprile 2014

Per AFC Torino SPA
(L'Amministratore Delegato
Gilberto GIUFFRIDA)



Il Collaboratore
(Livio Mandrile)

